



Giustizia Sportiva

Prot. N. 1837/2025

Pos. 3/2025

DECISIONE CSA n. 002_2025_2026

DECISIONE 002 2025 2026

La CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Antonio RICCIULLI – Presidente

Avv. Antonio LATTANZI – Componente

Avv. Andrea ORDINE – Componente Relatore

Sul reclamo proposto dalla A.S.D. TT CAPRI avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 13/2025-2026 del 9/10/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2025;

- letto il reclamo ed esaminati i documenti;
- visti il referto di gara e le prove in atti;
- sentito il rappresentante della reclamante

la Corte ha pronunciato la seguente

Decisione

Premessa

Con reclamo del 10 ottobre 2025, la A.S.D. TT CAPRI interponeva gravame avverso la Decisione n. 13/2025-2026 del 9.10.2025, con la quale il Giudice Sportivo Nazionale - in esito all'incontro tenutosi in data 5.10.2025, nell'ambito del Campionato a squadre maschili, Serie C, gir. P, tra la società ricorrente ed il sodalizio A.P.D. Sorrento Sport – disponeva di infliggere alla squadra ASD TT Capri la sconfitta dell'incontro con il punteggio di 5/0, set 15/0, punti 165/0 e la penalizzazione di un punto in classifica comminando, altresì, l'ammenda di € 253,00, il tutto a causa delle numerose violazioni delle norme regolamentari emerse dalla lettura del referto di gara (*i.e.* incontro svolto senza l'arbitro e senza l'indicazione della

ITTF • ETTU



Giustizia Sportiva

presenza in campo del defibrillatore e dell'operatore in grado di utilizzare il defibrillatore stesso; omessa indicazione del numero di tessera degli atleti della squadra ASD TT Capri, ad eccezione del capitano; omessa indicazione dell'ora di conclusione dell'incontro).

Con il reclamo la A.S.D. TT CAPRI si doleva a) di un errore nella valutazione dei fatti da parte del GSN invocando un *"mero errore materiale scusabile"* nel caricare il referto oggetto di scrutinio da parte del Giudice Sportivo; evidenziava b) l'effettiva presenza del defibrillatore e dell'operatore abilitato all'utilizzo; rilevava, in ogni caso, c) come l'incontro si fosse regolarmente svolto, criticando, dunque, la sanzione inflitta in quanto *"manifestamente sproporzionata"*.

Concludeva per la riforma/annullamento della Decisione impugnata, per l'omologazione del risultato conseguito sul campo di gioco, con conseguente restituzione dei punti in classifica e della somma comminata a titolo di ammenda, il tutto con il favore delle spese di lite.

Motivi della decisione

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

La reclamante, con dichiarazioni di natura confessoria, evidenzia come il referto di gara trasmesso tramite il portale della Federazione sia effettivamente incompleto, invocando, tuttavia, *"un mero errore materiale scusabile"* nella trasmissione di un atto che, comunque integrato (*i.e.* successivamente compilato) correttamente, non avrebbe avuto ripercussioni in ordine allo svolgimento della gara.

Il Collegio non condivide tale tesi difensiva.

Il referto, come è noto, è atto ufficiale di gara dotato di fede privilegiata e - conseguentemente - di speciale rilievo sul piano probatorio. Esso contiene una serie di elementi, quali, esemplificativamente, il giorno e il luogo della gara, la designazione del Giudice Arbitro, la presenza o meno del defibrillatore, la formazione delle squadre, il risultato e la descrizione di tutti i provvedimenti adottati nel corso della partita. In altri termini, costituisce una sintesi fondamentale della competizione e ciò anche in quanto è utilizzato dai giudici sportivi per valutare, con immediatezza, tutte le questioni connesse allo svolgimento della gara, tra le quali, in particolare, la verifica della regolarità della gara, la omologazione del risultato, i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati e ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il referto deve essere contestualmente compilato e sottoscritto non potendosi accedere alla possibilità di integrazioni successive e postume. Coloro che sottoscrivono il referto si assumono la responsabilità delle dichiarazioni rese e il documento deve considerarsi appunto *"chiuso"* dalla sottoscrizione essendo inammissibili interpolazioni e/o aggiunte successive.

Nel caso di specie, i due capitani delle squadre in contesa hanno sottoscritto l'apposita sezione - non compilata e lasciata in bianco - dedicata all'indicazione del Giudice Arbitro. Nulla è stato riferito in merito

ITTF • ETTU



Giustizia Sportiva

alla presenza del defibrillatore e all'operatore debitamente formato in grado di utilizzare tale indispensabile strumento salva-vita. Si sono indicati in maniera del tutto incompleta i partecipanti alla gara. Si è dato atto del risultato finale, pur senza indicare l'orario di chiusura dell'incontro, i capitani hanno nuovamente apposto la propria sottoscrizione e tale referto è stato trasmesso alla FITET.

Il Giudice Sportivo Nazionale ha fatto corretta applicazione delle norme regolamentari di cui agli articoli 19 e 25 del Regolamento dell'Attività a Squadre (parte generale) che prescrivono dettagliatamente le funzioni arbitrali (art. 19 – Designazione, compiti e responsabilità) per il regolare svolgimento dell'incontro nonché la modalità di presentazione delle squadre in capo (art. 25).

La presenza di un defibrillatore (o di un'autambulanza/auto medica con dispositivo defibrillatore e personale debitamente formato), le condizioni di perfetto utilizzo dello stesso e la presenza di un operatore debitamente formato non possono essere desunte *aliunde* (come ipotizzato nel reclamo), ma devono accertate esclusivamente e congiuntamente dal Giudice Arbitro che, firmando il referto, certifica la presenza del dispositivo sanitario nonché dalla Società ospitante che, attraverso la sottoscrizione del rapporto di gara da parte del proprio dirigente, certifica le buone condizioni del defibrillatore e la presenza dell'operatore il quale, nominativamente indicato, è chiamato a sottoscrivere di proprio pugno il referto.

In tal modo argomentando, è evidente come le numerose gravi omissioni riscontrate nel referto trasmesso alla FITET non possano essere derubricate – come pretenderebbe la difesa della reclamante – a mere irregolarità formali, considerato che la violazione delle norme inerenti la mancata individuazione del tesserato che avrebbe dovuto arbitrare e la mancata indicazione del defibrillatore (e del relativo operatore) non avrebbero consentito lo svolgimento della gara.

Infine, pur volendo apprezzare il collaborativo contegno processuale tenuto dalla reclamante, la Corte osserva come il GSN abbia correttamente inflitto sanzioni "tabellari" in perfetta aderenza ai regolamenti federali, essendo destituita di fondamento la doglianza in ordine ad un'asserita manifesta sproporzionalità del provvedimento sanzionatorio.

La Decisione oggetto di reclamo merita, dunque, integrale conferma.

P.Q.M.

La Corte respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso

Roma, 31.10.2025

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

ITTF • ETTU